



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI VERCELLI

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|--|------------|-----------------------|
| ☐ | ANADONE | GIAN PIERO | Presidente e Relatore |
| ☐ | ANDRIGO | MARIO | Giudice |
| ☐ | RAVARINO | GIOVANNI | Giudice |
| ☐ | con l'assistenza dello Spettabile Sig. Gilone Marina | | |
| ☐ | | | |
| ☐ | | | |
| ☐ | | | |

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 41/2017

UDIENZA DEL

09/10/2017 ore 09:30

N°

80/01/2017

PRONUNCIATA IL:

28/10/2017

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

4/12/2017

Il Segretario

[Signature]

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 41/2017
depositato il 09/05/2017

- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 2016/ORA00015 SUCCESSIONI 2010
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE VERCELLI
CORSO DE GASPERI 14

proposto dai ricorrenti:

difeso da:
NORO STEFANO
VIA ROMA 28041 ARONA NO

difeso da:
NORO STEFANO
VIA ROMA 28041 ARONA NO

difeso da:
NORO STEFANO
VIA ROMA 28041 ARONA NO

Sono presenti:

- il dr. Noto per "avvocanti"
- il dr. Bonanzone per l'Dipartimento

FATTO

La Signora [] accede alla procedura di Voluntary Disclosure nel dicembre 2015 per regolarizzare la detenzione presso Banca Svizzera di somme di denaro a valore su 2 conti:

il primo conto, aperto nel 1999 dalla Signora e di cui era proprietaria la madre della Signora [(Signora [])

il secondo, aperto nel 2010, dal Signor []

e

Il primo conto veniva chiuso nell'aprile 2010 dalla Signora [] con trasferimento delle somme in esistenza di € 162.590,94 nel secondo.

L'Dipartimento ha rinvenuto in questa operazione una donazione indiretta, che fiscalmente non è rilevante nei confronti del Signor [] in quanto figlio (e quindi erede diretto della Signora []), mentre è rilevante quale donazione indiretta nei confronti della madre []



(segue)

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 41/2017

UDIENZA DEL

09/10/2017 ore 09:30

Sig.ra , nei civili confronti proceleva all'invocazione della relazione in parte e sezione ricorrono i soggetti interessati, o meglio la sola Tamara Sig.ra , che precisa che i fondi versati in Svizzera nel 1999 da parte delle suocere erano di appartenenza sua e del marito, non propri delle suocere, e che pertanto la Sig.ra nel 2010, vista anche l'età, ha ritirato a figlio e madre il predetto denaro senza dar vita ad alcuna donazione. Rileva altresì la sopravvenuta decadenza dell'azione accertatrice essendo trascorsi più di cinque anni dal rapporto atto oblativo.

Ribattezza invece l'Opinione che non vi è alcuna rilevanza di decadenza perché il termine di decadenza parte dall'autodennezia di donazione (2015 con la procedura citata di ripolarizzazione), ~~non~~ che non vi è alcuna evidenza opponibile alla sussistenza delle donazioni effettuate dalla Sig.ra nel 2010 con il bonifico delle somme indicate dal proprio conto e quello coiffe- stato alle spese

4

La Commissione

sentiti i rappresentanti delle parti in giudizio
esaminati gli atti e l'efficio,
in primo luogo ritiene non rilevante
la tesi di avvenute occultamento dell'azione
accentratrice formulate da parte ricorrente
stante in proposito la rilevanza esclusiva
della data della procedura di Voluntary
Disclosure.

Per quanto riguarda il tema centrale del
perquisito, cioè l'esistenza o meno di
donazione della somma alle nure,
rileva come scarapino elementi valutativi
validi da parte delle due tesi contrattanti.

Parte ricorrente precisa con date e sole preci-
sazioni riferite dagli interessati lo svolgimento
dei fatti (il denaro era della coppia; la
madre-madre fu utilizzata solo per esportare
il denaro; il bonifico finale venne fatto
per evitare - si spiega - che in caso di morte
della Signora la somma in questione

finisse nell'ente ereditario, a cui avrebbe
partecipato - si intende tra le nipote - anche
un'altra figlia della Signora. e non

solo alla coppia), ma non
dimostra il possesso della somma prima del
trasferimento in Svizzera.



SEZIONE

N° 1

REG. GENERALE

N° 41/2017

UDIENZA DEL

09/10/2017

ore 09:30

Dal canto mio l'Agenzia non ha portato alcun elemento a supporto del fondamento delle sue tesi, così che la somma era di esclusiva competenza e provenienza dalla Sig.ra dice che la stessa era pensionata, ma la somma non è indifferente.

A parere della Commissione, invece proprio questa predominanza della fonte di provenienza del denaro porta a valutare un elemento che sembra secondario: nell'aprire il conto in Svizzera la Sig.ra nomina procuratrice la madre. Quale significato può addurne a questa decisione: se la Sig.ra temeva per la propria età avanzata perché non ha nominato procuratore il figlio, sua le madre? Elemento che si ritrova nell'interpretazione del secondo conto, che vede presentarsi il figlio che la madre, a supportare l'esistenza che in questo trasferimento in Svizzera la madre vuol essere ben presente e controllante, per difendere

Il Presidente

almeno sempre la metà della somma che
esistentemente ^{anche} ~~et~~ ^{non deve} e di cui la somma
non può ~~autonomamente~~ decidere.

La tesi che la somma sia di proprietà della

Sip. viene così a perdere valore a fronte
delle funzioni di prestazione svolta.

Per tale motivo dedotto la tesi di esistenza
di una omissione a monte, diretta o
indiretta, viene a cadere e di conseguenza
l'azione accertatrice posta in essere
dall'Agenzia.

La complessità delle vicende e le sue
implicazioni supportano l'esigenza
di equità nella compensazione delle
spese di giudizio tra le parti.

PQ 14

La Commissione

accoglie il ricorso

Spese di giudizio compensate
tra le parti.

Il Presidente - rel.

- pag. 6 -